



**COMUNE DI PIANEZZA**  
*CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO  
STRAORDINARIO**

*(Assunti i poteri della Giunta Comunale – Art. 48 TUEL 267/2000)*

**N. 28**

**OGGETTO:** ***ACCORDO TRA IL COMUNE DI PIANEZZA E IL COMUNE DI BOVES (CN),  
PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER  
ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E  
PIENO DI "ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA" – CATEGORIA C, INDETTO  
DAL COMUNE DI PIANEZZA IN CUI SONO PRESENTI IDONEI NON  
ASSUNTI. APPROVAZIONE.***

*L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di febbraio alle ore 11:00 nella residenza municipale,  
assistito dal Segretario Comunale dott.ssa Michelina BONITO, ha adottato la seguente deliberazione:*

## IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale

Premesso che:

- l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art. 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l'effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre dispone che: *“In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo [...]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere[...]”*;
- l'articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013 conferma l'applicabilità dell'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni.

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo dell'Umbria, con Deliberazione n. 124 del 11 settembre 2013 che ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, relativo alla definizione e alla precisa collocazione del momento in cui effettuare “il previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente.

Atteso che con il summenzionato orientamento, i giudici contabili al punto 2.3.4.4) della deliberazione n. 124/2013 hanno evidenziato che *“ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le <amministrazioni interessate> devono raggiungere il “previo accordo”, quanto piuttosto che l'accordo stesso (che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di concorsualità per l'accesso ai pubblici uffici”*.

Dato atto che:

- lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti trova giustificazione nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi e attuando in questo modo i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- la graduatoria dalla quale attingere deve riguardare posizioni lavorative omogenee a quelle per le

quali viene utilizzata, per cui il profilo e la categoria professionale del posto che si intende coprire devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso a cui si riferisce la graduatoria che si intende utilizzare;

- l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)”*.

Visto l'art. 6 bis assunzioni del D.L. 101/2019 convertito nella legge 128/2019, che ha modificato e integrato le disposizioni in merito all'efficacia e la validità delle graduatorie dei pubblici concorsi a tempo indeterminato.

Richiamato il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 17 del 21.06.2022 ed in particolare il Titolo IV - “Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti di accesso”.

Considerato che l'art. 64 del succitato regolamento prevede che l'accesso sia consentito anche mediante utilizzo di graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità formate da amministrazioni del comparto funzioni locali, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'apposito allegato C).

Richiamato l'allegato C al citato regolamento il quale prevede che l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti e che, in caso di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato aperte nel Comune di Pianezza, da parte di altri enti, le stesse siano valutate ed eventualmente approvate dal Segretario Comunale congiuntamente al Responsabile del Settore Affari Generali, sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste.

Vista la nota prot. n. 2035 del 01.02.2023, con la quale il Comune di Boves (CN) ha richiesto nulla osta all'utilizzo della graduatoria, attraverso lo scorrimento della stessa, relativa al bando di concorso per un posto di Istruttore Tecnico Geometra- cat. C.

Rilevato che l'art. 7 del citato allegato stabilisce che, in caso di richieste di utilizzo di graduatorie aperte nel Comune di Pianezza, da parte di altri enti, a seguito della suddetta approvazione da parte del Segretario Generale, congiuntamente al Responsabile del Settore Affari Generali, venga stipulato apposito accordo, di durata non superiore ad anni uno, da sottoscrivere tra gli enti interessati.

Ritenuto, pertanto di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare in ordine con il Comune di Boves (CN) al fine di consentire allo stesso di attingere dalla graduatoria a tempo indeterminato in corso di validità, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Geometra a tempo indeterminato e pieno - categoria C – ed in cui sono presenti idonei non assunti, approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 481 del 10.11.2022, nella misura di una unità, partendo dal primo posto collocato

utilmente nella suddetta graduatoria entro il termine massimo di un anno.

Dato atto che:

- l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.e i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. I suddetti accordi, devono essere stipulati a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti e ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
- Il comma 2bis del citato articolo stabilisce che a far data dal 30 giugno 2014 “*gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera q-bis\) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.*”

Rilevato che nell'allegato schema di accordo è stato previsto, a favore del Comune di Pianezza, un contributo di € 400,00 quale rimborso forfettario delle spese connesse all'espletamento della procedura concorsuale.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile Settore Servizi Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

### **Con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,**

#### **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare lo schema di accordo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da stipulare con il Comune di Boves (CN) per l'utilizzo della graduatoria a tempo indeterminato in corso di validità servita per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico Geometra a tempo indeterminato e pieno - categoria C – ed in cui sono presenti idonei non assunti, approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 481 del 10.11.2022, nella misura di una unità, partendo dal primo posto collocato utilmente nella suddetta graduatoria entro il termine massimo di un anno.
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali alla sottoscrizione del singolo accordo, secondo lo schema approvato con il presente atto.
4. Di dare atto che è previsto, a favore del Comune di Pianezza, un rimborso forfettario delle spese connesse all'espletamento della procedura concorsuale, per un importo pari ad € 400,00 e che tale entrata verrà accertata al codice di bilancio 3|0500|3050100|3050101001.
5. Di assicurare la opportuna pubblicità al presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

**Successivamente, con i poteri spettanti alla Giunta Comunale,**

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i.

**Delibera del Sub Commissario con i poteri spettanti alla Giunta Comunale  
n° 28 del 22/02/2023**

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.**

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Francesca STALLONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Michelina BONITO